PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA

ART. 1 - PREMESSE E OGGETTO DEL SERVIZIO,

II presente capitolato di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Acquapendente e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all' ***"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CINEMA OLYMPIA"***

La formula della presente concessione non rientra nelle fattispecie del codice dei contratti, pertanto, la presente procedura non è soggetta alle disposizione del D. Lgs. 36/2023, al quale la stazione appaltante fa esclusivamente riferimento per definire le procedure applicate al presente procedimento e i principi generali.

Pertanto, l'affidamento si avvarrà delle modalità di cui alla procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, utilizzando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 1, lett. b) del medesimo decreto e sulla base dei criteri individuati nel presente Capitolato.

Il concessionario dovrà fornire i seguenti livelli minimi garantiti di servizio:

- Apertura tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi ed almeno due giorni infrasettimanali;
- La programmazione cinematografica dovrà prevedere, oltre ad altre produzioni a discrezione del concessionario, la proiezione di film di prima visione in contemporanea nazionale e rassegne di particolare interesse;
- Cicli, rassegne, retrospettive su autori, generi e periodi della storia del cinema di ogni tipo e rassegne dedicate alle scuole (mattina);
- Il concessionario potrà attuare a proprio carico e spese eventuali iniziative collaterali quali, a titolo esemplificativo, incontri con autori e personalità dello spettacolo, convegni, anteprime di interesse, mostre utili alla diffusione della cultura cinematografica.

Il concessionario avrà un rapporto diretto di committenza con le agenzie di spettacolo, con le società di produzione e distribuzione, con le compagnie artistiche, gli staff tecnici, gli artisti, i soggetti che li rappresentano (procuratori, agenti, ecc.) e gli Enti previdenziali ed assicurativi, assumendo in proprio la titolarità e la gestione di ogni rapporto contrattuale o di obbligazione, anche agli effetti del pagamento di depositi cauzionali, delle tariffe d'uso, dei corrispettivi, cachet, rimborsi spese, ospitalità e di ogni altro onere fiscale, assicurativo, contributivo e previdenziale.

Il Concessionario è obbligato a mettere a disposizione, per un numero minimo di 10 (DIECI) giorni l'anno, il Cinema per iniziative ed attività istituzionali o, comunque, realizzate dall'amministrazione comunale o dalla stessa patrocinate.
Forma parte integrante del presente Capitolato, l'inventario e il prospetto delle entrate e delle uscite relativo agli ultimi affidamenti ed esercizi.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è annuale, decorrente dalla data di effettivo affidamento. E' prevista la facoltà di un eventuale rinnovo annuale, previo verificarsi di determinate condizioni in merito alla disponibilità della sala cinematografica da parte del Comune di Acquapendente, nonché verifica della qualità del servizio svolto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
1. L'insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Acquapendente;
2. Insussistenza delle cause di esclusione indicate negli articoli da 94 a 98 del D.Lg. 36/2023;
3. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;
4. Possedere i requisiti generali per contrarre con la P.A.;
5. Non essere interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati o che il partecipante non si trovi in stato di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
6. Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 120 della L. n. 689/81 e ss.mm.ii.;
7. Non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 e ss.mm.ii., in materia di disposizioni antimafia (art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.);
8. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili di cui alla legge n. 68/1999, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
9. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;

I concorrenti dovranno essere anche in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine speciale:

a) per quanto concerne i requisiti di idoneità professionale, è richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico-professionale, è necessario che il concorrente abbia gestito per almeno 2 (due) anni, nell'arco degli ultimi 5 anni, un cinema, un teatro, un auditorium, una struttura analoga o un sito culturale con una capienza non inferiore a 100 posti a sedere (per attività di gestione si intende l'amministrazione, la responsabilità e la cura delle strutture nonché la relativa attività artistica, teatrale, musicale, cinematografica e culturale)

ART. 4 - SOPRALLUOGO

II sopralluogo sull'immobile adibito al servizio non è obbligatorio. L'operatore concorrente ha la facoltà di richiedere la possibilità di sopralluogo inviando una mail a cpernigotto@comuneacquapendente.it

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte dei concorrenti saranno valutate in base agli elementi di seguito riportati:

A) Offerta tecnica max. 80 punti;

B) Offerta economica max. 20 punti.

Totale punteggio max. 100 punti.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione di aggiudicazione, costituita ai sensi del comma 2 e la cui nomina avverrà solo dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA (MAX 80 PUNTI)

Il contenuto qualitativo dell'offerta sarà valutato secondo i seguenti aspetti:

1. PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA - MAX 25 PUNTI

Progetto di offerta cinematografica ove siano indicati gli obiettivi, l'indirizzo gestionale e le relative modalità tecnico organizzative, data di apertura, data di chiusura, programmazione e presentazione degli spettacoli.

2. PROGRAMMAZIONE CULTURALE - MAX 25 PUNTI

Progetto di offerta culturale ove siano indicati gli obiettivi e l'indirizzo gestionale e le relative modalità tecnico organizzative. Il concorrente dovrà inserire altresì nella proposta progettuale attività di promozione della cultura cinematografica, quali, a mero titolo d'esempio, organizzazione di cineforum,

incontri con registi/autori, realizzazione di rassegne cinematografiche infrasettimanali, applicazione di scontistiche...

3. MIGLIORIE NELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA - MAX 20 PUNTI

Verrà valutata la proposta di elementi migliorativi dal punto di vista tecnico, del risparmio energetico, dell'innovazione tecnologica (sia per la conduzione dell'immobile, sia in riferimento alla gestione del servizio)

4. ATTIVITA' MIGLIORATIVE CONNESSE ALLA PROIMOZIONE E DIFFUSIONE DI UNA CULTURA CINEMATOGRAFICA - MAX 10 PUNTI

Verrà valutata una proposta di iniziative connesse al cinema e alla cultura cinematografica, svolte anche in collaborazione con realtà del territorio locale e non (enti, scuole, associazioni, privati, etc.).

OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)

L'offerta economica verrà formulata in base al rialzo percentuale offerto dal concorrente sul canone mensile da corrispondere al Comune di Acquapendente, fissato in € 500,00.

Si fa presente che il concorrente dovrà esclusivamente indicare l'importo % del rialzo. Il canone, infatti, potrà essere oggetto di revisione a seguito di sopraggiunti accordi con la Regione Lazio, proprietaria del bene.

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

PEa = PEmax ×Va

dove:

• a = indice numerico di riferimento dell'offerta Offerta economicamente più vantaggiosa

• Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a (0< Va ≤ 1)

• PEa = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a

• PEmax = punteggio economico massimo assegnabile

Per calcolare il coefficiente Va per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la seguente formula:

$Va = Ra/Rbest$

dove:

• a = indice numerico di riferimento dell'offerta

• Va = coefficiente dell'offerta del concorrente a (0< Va ≤ 1)

• Ra = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i-esimo

• Rbest = Valore (ribasso/rialzo) dell'offerta più conveniente

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purché essa sia ritenuta dalla Commissione vantaggiosa per l’Amministrazione. Qualora nessuna delle offerte ammesse venga ritenuta congrua e vantaggiosa, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcun affidamento.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 7 - CONSEGNA DELLE STRUTTURE

La struttura e le attrezzature in essa presenti sono consegnate all’affidatario nelle effettive condizioni di manutenzione e funzionalità in cui si trovano, conosciute dall’operatore economico, e con gli arredi e strutture indicate nell’allegato inventario.

La gestione della struttura dovrà essere compatibile con le caratteristiche funzionali e di sicurezza relative, a pena di risoluzione e/o recesso del contratto.

Al momento della consegna sarà redatto dalla stazione appaltante apposito verbale di consistenza che sarà sottoscritto dall’operatore economico, senza riserva di alcun tipo. Analogo verbale verrà redatto al termine della concessione, al fine della relativa ricognizione dello stato di riconsegna delle attrezzature e della struttura che dovrà essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata affidata, salvo il normale degrado d’uso.

E’ fatto obbligo per l’affidatario di usare la diligenza del buon padre di famiglia nella gestione della struttura e nell’uso delle attrezzature e degli impianti tecnologici.

E’ fatto divieto di utilizzare la struttura in modo non conforme alla disciplina contrattuale pattuita ed in modo improprio rispetto alle caratteristiche della stessa.

ART. 8 - CANONE

Il canone minimo che il soggetto affidatario corrisponderà all’Amministrazione Comunale per l’utilizzazione dell' impianto è pari ad € 500,00 mensili. L’importo è posto a base di gara e soggetto a rialzo percentuale in sede di offerta economica. Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione

entro il mese di termine dell'affidamento. In caso di proroga, il canone dovrà essere versato, per l'annualità di proroga.

L'Ente si riserva la facoltà di concedere al concessionario un abbattimento del canone, fino al 100%, stabilito con apposito atto, a compensazione di eventuali spese a carico dello stesso per interventi di manutenzione straordinaria e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile e da ammortizzare nel periodo di durata della concessione, ferma restando la necessaria e preventiva autorizzazione sulle opere da realizzare e sulla congruità della spesa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza della struttura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nel rispetto di tutte le normative vigenti, delle caratteristiche strutturali della struttura di cui si tratta e dei suoi limiti funzionali, impegnandosi a far svolgere nel loro interno l'attività compatibile con le finalità indicate del presente atto. Il concessionario assume specificamente l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni:

a. garantire la perfetta funzionalità della struttura e lo svolgimento delle attività previste ed individuate nel contratto e nel progetto tecnico presentato dall'operatore economico in sede di gara. Tutte le attività non espressamente indicate nel progetto, dovranno essere autorizzate preventivamente dal Comune che ne verificherà la compatibilità rispetto alle finalità di cui al presente atto e rilascerà nulla osta;
b. rispettare tutte le norme internazionali, nazionali, regionali, locali e quanto contenuto nei regolamenti comunali che disciplinano l'uso dei luoghi di lavoro, con relativa assunzione di responsabilità in caso di loro violazione; verificare e monitorare che l'afflusso del pubblico avvenga compatibilmente con la natura, le caratteristiche funzionali e i limiti di capienza della struttura;
c. rispettare tutte le prescrizioni comunali adottate per esigenze di pubblico interesse in relazione alla struttura e al relativo uso e consentire ai dipendenti comunali l'accesso, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, al fine di esercitare atti di controllo, ispezione e/o verifica;
d. sollevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone, da chiunque e comunque provocati durante il periodo di vigenza del presente contratto, oltre ai danni alla struttura, agli arredi e/o alle dotazioni tecniche e/o tecnologiche causati dal mancato esercizio del dovere di custodia. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione

ordinaria, la stazione appaltante provvederà ad addebitare all'affidatario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno.

e. assicurare l'apertura e chiusura della struttura con servizio di controllo e servizio di sorveglianza al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;

f. provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria, intesa nella definizione normativa di cui al combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 c,c,, come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono la struttura, che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto di appalto. Il concessionario, previo accordo e autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale, si impegna, a proprie integrali spese senza rimborso alcuno, ad eseguire tutte le eventuali modifiche e migliorie all'impianto proposte in sede di gara (progetto tecnico) o quelle eventuali ed ulteriori ritenute opportune dall'affidatario nel corso della gestione della struttura. L'operatore si impegna altresì ad eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria specificate nel progetto tecnico presentate in sede di gara. L'affidatario provvede, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria e segnala all'ente proprietario quelli di carattere straordinario, ritenuti urgenti ed improrogabili, a mezzo comunicazione scritta da recapitare a mezzo p.e.c. al Comune, entro 48 ore dalla scoperta del vizio e/o del difetto lamentato; l'affidatario potrà, altresì, provvedere direttamente a riparazioni rientranti nell'ambito di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione formale e preventiva rilasciata dall'ufficio comunale competente, che si farà carico del rimborso delle spese accertate, compatibilmente con le risorse a disposizione nel bilancio comunale;

g. provvedere al pagamento delle spese relative al personale, cancelleria e ogni altra spesa inerente l'organizzazione delle attività, assumendosi in toto la responsabilità per l'operato svolto dal personale assunto, esonerando espressamente l'ente comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o controversia che possa sorgere, a qualsiasi titolo, tra il concessionario ed il suo personale dipendente e/o collaboratori e/o volontari;

h. riservare al Comune la possibilità di utilizzare la struttura per lo svolgimento di attività, manifestazioni, garantendo personale preposto all'apertura, chiusura ed il libero accesso al pubblico, nei limiti della capienza consentita, così come ampiamente specificato alla lettera d) qui richiamata;

i. stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza per responsabilità civile (RCT) per i rischi inerenti l'attività per un massimale di almeno € 1.000.000,00 per ogni sinistro per anno assicurativo. Le suddette polizze dovranno essere esibite e

consegnate in copia al Comune al momento della stipula contrattuale; E' richiesta la copertura per il rischio di incendio, danni diretti e rischio locativo, con massimale non inferiore a 200,000,00. Nel caso in cui i danni a cose o a persone siano causati da enti, società o privati autorizzati a fruire della struttura dal soggetto affidatario, quest'ultimo potrà rivalersi nei loro confronti;

j. restituire la struttura alla data di interruzione del rapporto e a prescindere dalla causa dello stesso nelle stesse condizioni in cui sono stati concessi, salvo il normale degrado d'uso. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti o attrezzature dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione ordinaria, il Comune provvederà ad addebitare al concessionario i costi per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui il concessionario non provvederà a riconsegnare l'impianto alla scadenza del contratto, verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
k. segnalare al Comune tempestivamente, entro al massimo 48 ore, eventuali danni causati, a seguito di ciascun utilizzo;
l. comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto il nominativo di un Referente Operativo per la gestione della struttura a cui l'Amministrazione Comunale può rivolgersi per ogni evenienza;
m. rispettare il divieto di domiciliare la sede della società che ha ottenuto la gestione della struttura all'interno degli impianti concessi;
n. rispettare nell'organizzazione e gestione dell'attività il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, c.d. GDPR n. 2016/679 e suoi connessi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
o. pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione e/o voltura dei relativi contratti.

ART. 10 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico del Comune:

a. gli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da incuria o mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario;

b. gli eventuali rinnovi dei certificati di prevenzioni incendi;

c. l'adempimento delle verifiche periodiche finalizzate al mantenimento in efficienza di tutti i presidi di sicurezza (estintori, idranti, illuminazione di emergenza, uscite di emergenza, centrali allarme antincendio, ecc…);

d. il pagamento delle utenze;

e. la verifica periodica della conduzione.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario assume il servizio e contestualmente acquisisce in uso l'impianto individuato all'art.1 del capitolato, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi. La ditta sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza del contratto ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

È escluso in via assoluta ogni compenso alla ditta per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

La ditta è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora la ditta non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Acquapendente resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico della ditta, addebitando gli importi e/o incamerando la cauzione per l'importo corrispondente.

A tal fine la ditta dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, ecc.., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da ogni responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che la ditta possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.
La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi.
Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio del servizio.
La ditta è obbligata a stipulare a favore degli utenti fruitori del servizio idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C.. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità eventuale e conseguente all'attività espletata in conseguenza dell'incarico di cui trattasi.

ART. 13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale; la stessa dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Conseguentemente, la stessa dovrà curare l'informazione e la formazione dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 14 - GARANZIA DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire il servizio: in caso di sciopero del personale, dovrà essere data comunicazione al servizio comunale competente, con preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi a trovare, in via straordinaria, adeguate soluzioni organizzative.
La ditta aggiudicataria non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune di Acquapendente avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione alla ditta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi.

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento della ditta;

b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta;

c) abbandono dell'appalto;

d) interruzione non motivata del servizio;

e) motivi di pubblico interesse;

f) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa della ditta;

g) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente Capitolato in materia igienico–sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta. anche a seguito di diffide dell'Amministrazione;

h) reiterato impiego di personale non dipendente della ditta e inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;

i) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

j) subappalto del servizio;

k) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato;

l) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

m) ulteriore inadempienze della ditta dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico;

n) destinazione dei locali affidati alla ditta ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato di appalto;

o) assenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio, come stabilito al successivo art. 30 effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni.

ART. 16 - GARANZIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è obbligato a costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo netto di affidamento, salva possibilità di riduzione. La garanzia

fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante, e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI

È riconosciuta al Comune di Acquapendente ampia facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, anche in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dalla ditta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in ogni momento, anche senza preavviso, di controllare e verificare il buon andamento del Servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato, ivi compresa la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative e del trattamento retributivo, oltre che il rispetto degli elementi offerti dalla ditta, ai fini della valutazione qualitativa dell'offerta.

La ditta dovrà fornire, a richiesta dell'Ente ed entro i termini perentori da questo stabiliti, la documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti a proprio carico.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta non è in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Comune di Acquapendente potrà procedere alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del concessionario e alla verifica e vigilanza dell'applicazione del CCNL di categoria.

ART. 18 - PENALITA'

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, secondo le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi derivanti dal presente capitolato, risultanti dal verbale del funzionario incaricato, ed eventualmente accertate anche sulla base di reclami dell'utenza, sono applicate dal Comune in misura variabile fra €50,00 ed €500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, comunicata a mezzo fax, delle inadempienze poste a carico della ditta. In particolare, dalla data di ricevimento della formale contestazione di inadempimento, la ditta ha facoltà di fornire per iscritto, entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi, le proprie controdeduzioni.

Il Comune nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate, ne dà comunicazione alla ditta.

La Stazione appaltante in caso di inadempienza ad una o più clausole contrattuali, provvederà, inoltre, a diffidare la ditta, per iscritto mediante comunicazione inviata via PEC, ad ottemperare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, agli obblighi previsti dalla vigente normativa, dal capitolato e dall'offerta tecnica.

Qualora Il concessionario non provveda ad adempiere entro il termine suddetto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. In tal caso gli eventuali maggiori oneri sostenuti verranno addebitati alla ditta aggiudicataria.

ART. 19 - CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Il foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Viterbo.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. 7 agosto 2009 n. 241 e s.m.i. Il diritto di accesso è differito in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza

del termine per la presentazione delle medesime; in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

ART. 21 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Per la ditta aggiudicataria la presentazione della domanda di istanza a partecipare alla gara in oggetto equivale alla dichiarazione di completa conoscenza e accettazione di quanto previsto nel presente capitolato di appalto, nel bando di gara-disciplinare, in tutti gli allegati e nel regolamento comunale e nei dei e in tutti gli allegati.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Acquapendente fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi). Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Acquapendente (di seguito, il "Titolare"), Piazza G. Fabrizio, 17, pec: comuneacquapendente@legalmail.it Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati.

Il responsabile del Procedimento
dott.ssa Corinna Pernigotto Cego